



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del Registro Data: 30/05/2022	OGGETTO: AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE PER LATASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022 E PROROGA DELLA SCADENZA DELLA PRIMA RATA DI VERSAMENTO
---	---

L'anno duemilaventidue giorno 30 del mese di Maggio alle ore 18:27 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei sigg.:

Numero	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	ABIS ANDREA	SINDACO	X	
2	TRINCAS CARLO	CONSIGLIERE	X	
3	DEIALA PAOLA	CONSIGLIERE	X	
4	PINNA ALESSANDRA	CONSIGLIERE	X	
5	CARTA CARLO	CONSIGLIERE	X	
6	MASCIA MARCO EMILIO	CONSIGLIERE	X	
7	PINNA FEDERICA	CONSIGLIERE	X	
8	SECHI FERDINANDO	CONSIGLIERE	X	
9	SANNA MARIA CARLA	CONSIGLIERE	X	
10	LOCHI ALESSANDRA	CONSIGLIERE	X	
11	GIORDANO ENRICO	CONSIGLIERE	X	
12	CELLETTI LAURA	CONSIGLIERE	X	
13	MELI GIAN PIERO	CONSIGLIERE	X	
14	PINNA FEDERICA	CONSIGLIERE	X	
15	FARA ANTONELLO	CONSIGLIERE	X	
16	MELI SARA	CONSIGLIERE		X
17	MANCA ANTONELLO	CONSIGLIERE		X

Totale presenti: 15

Partecipa Il segretario comunale Dott. Casula Marco;

Il **Presidente**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti preliminarmente i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 654, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Richiamate:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 38 in data 29 giugno 2021 recante "*Approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)*";
- la delibera del Consiglio Comunale n. 14 in data 28 aprile 2022 recante "*Validazione del piano economico finanziario 2022 ai sensi della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti" e 363/2021/R/rif del 03 agosto 2021 "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 indicazioni generali"*";
- la delibera del Consiglio Comunale n. 15 in data 28 aprile 2022 recante "*Approvazione tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022*";

Considerato che l'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021 (Decreto sostegni bis"), convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, ha previsto:

- l'istituzione da parte del Ministero dell'Interno di un fondo destinato a finanziare le riduzioni TARI concesse dai Comuni per l'anno 2021 a favore delle "categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;
- la restituzione delle predette risorse da parte dei Comuni nel 2022, nel caso in cui le stesse non siano utilizzate;
- la possibilità per i comuni di concedere ulteriori riduzioni TARI (ossia in misura superiore rispetto alle risorse di cui sopra), finanziabili con risorse proprie ovvero con le risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, escludendo in ogni caso la possibilità di porre i relativi oneri "a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti";

Considerato che al fine di alleviare gli effetti della crisi economica causata dalla diffusione del Covid-19, l'Amministrazione Comunale ha stanziato per l'anno 2021, in ragione di specifici trasferimenti statali e proprie risorse di bilancio l'importo di Euro 115.258,35 destinato all'abbattimento dei costi della Tassa sui Rifiuti gravanti sulle utenze domestiche e non domestiche;

Precisato che il Comune di Cabras ha integralmente utilizzato per finanziare le agevolazioni TARI, il contributo riconosciuto forfettariamente dal Ministero come perdita di gettito TARI per l'anno 2021, ma risultano economie da Fondo Funzioni Fondamentali per l'anno 2020 destinate alla copertura di perdite di gettito TARI per Euro 14.354,49, confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato derivante dal Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2021, approvato con deliberazione consiliare in data odierna;

Preso atto che l'articolo 13 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, ha stabilito che le risorse assegnate agli enti a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, e le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021, possono essere utilizzate dagli enti anche nell'anno 2022;

Dato atto che l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha portato ad una grave situazione di disagio economico e sociale per le attività e le famiglie avviata nel 2020 e che tutt'ora si protrae e la cui durata non è prevedibile;

Tenuto conto, pertanto, dell'eccezionale contesto di emergenza sanitaria, sociale, produttiva che ormai da mesi investe il nostro paese, per il quale ogni soggetto istituzionale con funzioni di governo del territorio deve assumere decisioni coerenti volti a mitigare gli effetti di crisi del tessuto territoriale e quindi del dovere di adottare, nei limiti delle competenze comunali e compatibilmente con le proprie disponibilità, misure che possano in qualche modo alleviare le difficoltà che le attività economiche e le fasce di utenza domestica svantaggiate investite dal prolungato lockdown sanitario hanno patito e continuano a patire inevitabilmente e considerevolmente;

Considerato che è intenzione di questa Amministrazione comunale adottare misure di tutela (nella forma di agevolazione tariffaria) volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi finora adottati per

contrastare l'emergenza da COVID-19; consapevoli che le misure che l'Amministrazione Comunale può adottare possono contribuire a ridurre il rischio di lacerazioni nel tessuto sociale ed economico della propria comunità;

Richiamato l'art. 1, comma 660 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 che testualmente dispone *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

Ritenuto, sulla base delle disponibilità del bilancio dell'Ente assegnare d'ufficio, alle utenze domestiche (UD) e non domestiche (UND), al fine di alleviare la grave crisi economica derivante dall'emergenza da COVID-19, la riduzione del 15% sulla parte variabile della tariffa TARI;

Visto l'art. 40, comma 4 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 che testualmente dispone *“in via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021”*;

Atteso che la copertura del costo relativo alle predette misure TARI, per un importo stimato in circa Euro 165.000,00, verrà garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo all'applicazione dell'avanzo vincolato per legge (TARI e Fondo funzioni fondamentali) e per quota parte dell'avanzo libero;

Ritenuto altresì necessario prorogare la scadenza della prima rata per il pagamento della TARI 2022 alla data del 18 luglio 2022;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo*

dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Visto il D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022 n. 15, come in ultimo modificato dal D.L. 50/2022 ed in particolare:

- l'art. 3, comma 5-quinquies che stabilisce che “a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;
- l'art. 3, comma sexiesdecies, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

Acquisito il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Allegato A);

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente.

Il Sindaco, espone nel dettaglio le misure che si propone di adottare per agevolare i cittadini e le attività produttive nell'abbattimento della tassa sui rifiuti,

Alle 19,13 esce il Consigliere Meli Gian Piero

Non essendoci altri interventi o dichiarazioni di voto, il Sindaco pone ai voti la proposta con il seguente esito:

Votanti n. 14 – Favorevoli n. 14 - Unanimità

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. **Di approvare** per l'anno 2022 una riduzione tariffaria nella misura del 15% della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, rispetto alle tariffe approvate con la deliberazione n. 15 del 28 aprile 2022;
2. **Di dare atto** che la copertura del costo relativo alle misure agevolative TARI di cui al comma precedente, per un importo stimato di Euro 165.000,00, verrà garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo all'applicazione dell'avanzo vincolato per legge (TARI e Fondo funzioni fondamentali) e per quota parte dell'avanzo libero, applicata con successiva variazione al bilancio di previsione 2022-2024;
3. **Di stabilire**, in deroga all'art. 30, comma 1 del vigente regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, la proroga della scadenza della prima rata alla data del 18 luglio 2022;
4. **Di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

Con separata votazione ad esito unanime: Votanti n. 14 – Favorevoli n. 14

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi ed effetti dell'art. 134, comma 4° del D.lgs 267/2000.

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

<p>Il Sindaco <i>(Andrea Abis)</i></p>	<p>Il Segretario Comunale <i>(Dott. Casula Marco)</i></p>
---	--